

Avv. RENATO SPECIALE
Via Roma, 3/10
16121 - GENOVA
tel. 010/566443 fax 010/594949

COPIA

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VII FALLIMENTARE

***ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
DEI BENI***

(EX ART. 14 – ter, L. N. 3/2012)

La Sig.ra **Annalisa Piombino**, nata a Genova, il 28/03/1972 e residente in Pieve Ligure (Ge), Via XXV Aprile n. 166 int. 8, C.F. PMBNLS72C68D969U, rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'Avv. Renato Speciale del Foro di Genova, con studio in Genova, Via Roma n. 3/10, C.F. SPCRNT55R25D969Y, PEC: renato.speciale@ordineavvgenova.it, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento, il tutto in forza di mandato in calce al presente atto

con l'ausilio del Professionista Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento – ODCEC Genova – nella persona della Dott.ssa Marjorie Lindao, con studio in Genova, Via Cesarea 2/32 (PEC: marjorie.lindao@pec.marjorielindao.com).

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 6 della L. n. 3/2012 l'istante si trova in situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina un'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
- in data 23/3/2019 la stessa ha depositato presso l'ODCEC dell'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (v. all. A), nominato nella persona della Dott.ssa Marjorie Lindao, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti e esperti contabili di Genova, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., con studio in Genova, Via Cesarea 2/32, tel. 010/5530261, quale esperta per svolgere le funzioni

Depositato in Cancelleria

il 24 APR. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina BURZI
Il Cancelliere

attribuite dalla L. n. 3/2012 (v. all. B);

- sempre ai sensi della stessa disposizione di legge, l'istante è da considerarsi attualmente un consumatore, anche se i suoi debiti derivano dalla attività di impresa da lei svolta in qualità di imprenditore individuale, cessata in seguito alla dichiarazione di fallimento intervenuta con sentenza del Tribunale di Genova in data 29/12/2010 n. 121, nonostante non ricorressero i presupposti in relazione ai limiti dimensionali di cui all'art.1 l.f.;

- ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 3/2012, come potrà attestare l'OCC, l'istante (v. all. C):

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla predetta legge n. 3/2012: infatti il precedente fallimento dell'impresa individuale è stato dichiarato chiuso con decreto del Tribunale di Genova del 24/05/2012, per cui è ampiamente decorso il termine dei precedenti cinque anni;

- non avendo la debitrice presentato domanda di esdebitazione dopo la cessazione del fallimento, si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale situazione di perdurante squilibrio tra le precedenti obbligazioni, di cui è chiamata a rispondere ed il patrimonio prontamente liquidabile;

- non ha subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;

- ha fornito presso lo studio del Professionista OCC nominato e in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare come richiesto dall'art. 14-ter, comma 5, Legge 3/2012;

- l'art. 14 – *ter*, comma 3, Legge n. 3/2012 prevede che alla domanda di liquidazione siano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché una relazione particolareggiata dell'Organismo della Composizione della Crisi come previsto dall'art. 9, comma 3 bis, Legge 3/2012.

Tanto premesso, la Signora Piombino Annalisa chiede di essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento, e pertanto

DEPOSITA

la propria domanda di liquidazione del patrimonio, accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato da OCC – ODCEC di Genova (v. all. D), oltre alla documentazione richiesta (v. docc. da 1 a 17).

1. Brevi cenni sul debitore e sul debito.

La Signora Annalisa Piombino attualmente non presta alcuna attività lavorativa ed è in cerca di occupazione (v. doc. 6).

Negli anni 2015 e 2016 ha lavorato come dipendente part-time presso l'ortofrutto "Ramenghi Aldo" con sede in Recco (Ge) in qualità di commessa; nel novembre 2016 è stata licenziata ed ha percepito fino a gennaio 2019 l'assegno di disoccupazione. E' sposata, in regime di separazione dei beni, con due figlie minori rispettivamente di anni 10 e 6 (v. doc. 5), della cui educazione si occupa personalmente ed è a totale carico del coniuge signor Alessandro Micheli, che lavora in qualità dipendente presso la CULMV con contratto a tempo indeterminato e una retribuzione mensile media di euro 2.000,00, circa, a seconda dei turni lavorati.

L'unica fonte di reddito della famiglia è rappresentata dallo stipendio del coniuge della ricorrente.

Le cause dell'indebitamento sono da ascrivere ai debiti pregressi afferenti l'attività d'impresa della signora Piombino già dichiarata fallita dal Tribunale di Genova con sentenza n. 121 /2010. Essendosi chiuso il fallimento in data 15/3/2012 per insufficienza di attivo e non avendo la

signora Piombino chiesto l'esdebitazione ai sensi ex art. 142 l.f. entro un anno dal decreto di chiusura del fallimento, quest'ultima continua a essere responsabile dei debiti ammessi al passivo nei confronti dell'Erario.

2. Singole poste della proposta di liquidazione del patrimonio.

Di seguito viene delineato la domanda nelle sue linee essenziali con l'esposizione delle entrate e delle uscite conseguenti ai pagamenti offerti ai creditori.

2.1. Attività patrimoniali e reddituali messe a disposizione dei creditori.

L'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito dalla somma che sarà fornita da parte dei genitori della sovra indebitata, figlia unica, che mossi da generosità e da grande affetto nei suoi confronti, sono determinati ad aiutare la figlia ad estinguere l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario che è fonte da anni di una grave situazione di disagio psicologico, e ciò mediante una promessa da essi stessi sottoscritta (v. doc. 10 degli Allegati).

I genitori della ricorrente si impegnano anche al pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC-ODCEC e del professionista che, in qualità di advisory, che ha predisposto la presente domanda di liquidazione del patrimonio.

L'istante non è proprietaria di immobili, né di beni mobili registrati (v. docc. 7 -8): infatti l'immobile in Pieve Ligure (Ge), Via XXV Aprile n. 166 int. 8 adibito a casa coniugale è condotto in locazione (vedi contratto di locazione stipulato in data 01/04/2012 e registrato all'Ufficio del Registro in data 24.04.2012 al n.TLM12P000058000LC - doc. 10).

Il coniuge della ricorrente nel corso del 2006 ha acquistato un modesto immobile in Via Pica n. 7/26, attualmente locato con contratto in regime agevolato al canone di euro 250,00 mensili, che sono utilizzati per pagare il mutuo fiduciario trentennale la cui rata è pari a euro 483,00 mensili.

L'immobile in oggetto è di esclusiva proprietà del coniuge, in quanto acquistato prima del matrimonio, contratto tre anni fa, e versando i coniugi in regime di separazione dei beni (v. doc. 4).

La ricorrente non è titolare di conti correnti.

L'arredo della casa in cui la ricorrente abita è detenuto con contratto di comodato dell'13.09.2009 (con data certa del 15.09.2009) (v. doc. 11).

La ricorrente deposita le certificazioni uniche degli ultimi tre anni, da cui è possibile desumere la propria capacità reddituale (v. docc.12-13-14).

2.2. Fabbisogno per il mantenimento della famiglia.

La ricorrente, come sopra ricordato, è attualmente disoccupata (v. doc. 6) e non possiede alcuna proprietà (v. docc. 7-8): tuttavia, ha intenzione di voler saldare l'unico suo creditore, l'Erario, avvalendosi della definizione a saldo e stralcio di cui all'art. 1, comma 184/198 della legge di Stabilità 2019, Legge 145/2018, per mezzo di finanza esterna, e cioè del denaro messo a sua disposizione da parte dei suoi genitori, che si sono determinati a questo passo – come sopra indicato – per ridare serenità e tranquillità alla figlia e al suo nucleo familiare.

Tale intervento consente alla Signora Annalisa Piombino di estinguere i debiti verso l'Erario alle scadenze di cui all'art. 1, comma 190/191 Legge Stabilità 2019.

Non appare necessario indicare in questa sede l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento della debitrice e del suo nucleo familiare, tenuto conto che a queste spese provvederà unicamente e interamente il marito con la sua retribuzione, come è stato fatto anche in passato.

<i>Reddito</i>	<i>Anno 2017</i>		<i>Anno 2016</i>		<i>Anno 2015</i>	
	<i>Piombino</i>	<i>Micheli</i>	<i>Piombino</i>	<i>Micheli</i>	<i>Piombino</i>	<i>Micheli</i>
<i>Imp. fiscale</i>	7.676	30.470	12.021	31.369	11.592	32.118
<i>Imposta netta</i>	81	5.636	1.327	6.010	948	6.160
<i>Add.reg. e com.</i>	94	720	96	749	236	772
<i>Redd netto ann.</i>	7.501	29.750	10.598	24.610	10.408	25.186
<i>BONUS</i>	860		813		960	
Redd. Netto mensile	696	2.479	950	2.050	947	2.098

3. Ricostruzione del passivo.

Nel prosieguo sono analizzate nel dettaglio le singole voci del debito nei confronti dei creditori.

La ricorrente espone un'unica posta debitoria.

3.1. Debiti verso Agente della Riscossione.

I debiti verso l'Agente della Riscossione ammontano a € 113.730,19, di cui quelli iscritti a ruolo dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate (contributi previdenziali - gestione commercianti, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sulle attività produttive) ammontano a € 113.018,89, mentre quelli iscritti a ruolo da enti locali ammontano a € 711,30, al lordo di ogni onere sanzionatorio ed interessi.

Naturalmente non esiste alcun debito successivo al 31.12.2017.

3.2. Crediti prededucibili del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC.

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del professionista che lo ha assistito nell'elaborazione e nella presente azione della domanda di liquidazione del patrimonio (advisory) e il compenso del Professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari rispettivamente ad € 2.000,00, oltre CPA (4%) e IVA (22%) per un totale di € 2.537,60, ed € 1.747,20, oltre CPA ed Iva per un totale di € 2.216,85.

L'importo del Gestore della crisi nominato dall'OCC è stato determinato in conformità 15 comma 9 della L. n. 3/2012, ossia apportando una riduzione del 30% al compenso del curatore calcolato per la procedura liquidatoria, ex DM n. 30/2012.

4. Proposta di liquidazione del patrimonio.

Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, il debitore si trova nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori, e dunque intende avvalersi della definizione

agevolata prevista dalla Legge di Stabilità 2019 a favore di coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica indipendentemente dall'ISEE.

Pertanto, la sottoscritta chiede a codesto Ecc.mo Tribunale di essere ammessa ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e nello specifico presenta domanda di liquidazione di tutto il suo patrimonio, prevedendo:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dai compensi di cui al punto 3.2);
- il pagamento nella misura del 10%, come previsto dall'art. 1 comma 184-198 legge 30 dicembre 2018 n. 145- legge di Stabilità 2019, di tutti debiti erariali relativi ad avviso e cartelle iscritte a ruolo sino al 31 dicembre 2017 per i soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, prescindendo dall'ISEE, soggetti per i quali è stata dichiarata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 189 della citata Legge di Stabilità 2019, versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi, oltre le somme maturate ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento secondo le rate previste dal comma 189 dell'art.1 Legge di stabilità e precisamente entro il 30 novembre 2019 in un'unica soluzione.

Come già indicato, la sottoscritta non ha redditi propri e vive a totale carico del coniuge che provvede al mantenimento della famiglia con la sua retribuzione pari ad € 2.000,00 circa.

Si precisa che l'istante intende presentare, con l'autorizzazione del Giudice e successivamente all'apertura della procedura di liquidazione, la domanda di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1 comma 184-185-188 della Legge n. 145/2018 per i debiti iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Per il pagamento degli importi dovuti all'Agenzia delle Entrate Riscossione nelle scadenze previste dalla Legge di Bilancio e delle spese in prededuzione l'istante può contare sul sostegno economico dei genitori Sigg.ri Giovanni Piombino e Rosalia Gaggino, i quali hanno promesso e si sono impegnati ad apportare la finanza esterna all'interno della procedura versando sul c/c della Procedura o con le diverse modalità che il Tribunale riterrà entro 15 giorni dalla data del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies l. 3/2012.

Quindi, la somma messa a disposizione dell'unico creditore è l'ammontare necessario per l'estinzione del debito erariale determinato con l'accesso alla definizione agevolata a saldo e stralcio e delle spese in prededuzione che i genitori si impegnano a versare sul conto della procedura entro 15 giorni dal decreto di apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies L. 3/2012.

Ai fini dell'osservanza del presente proposta dei pagamenti si confida nella nomina, quale liquidatore, del professionista già incaricato dall'organismo di composizione della crisi.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà sulla base di un piano di pagamento predisposto dal Liquidatore, dopo il deposito del Programma di Liquidazione e la definitiva formazione dello stato passivo entro il 30 novembre 2019 che consentirà di comporre le ragioni del ceto creditorio in linea capitale, escludendo gli interessi futuri, eccetto quelli già considerati alla data di deposito della richiesta di liquidazione del patrimonio.

*** **

Tutto ciò premesso, la Signora Annalisa Piombino come sopra rappresentato e difeso, allegata la Relazione Particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 14-ter, co. 3, L. n. 3/2012

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, ricorrendone i presupposti, previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 14 quinquies L. 3/2012

1) dichiarare aperta la procedura del liquidazione ai sensi dell'art.14 terL. n. 3/2012;

2) nominare il liquidatore possibilmente, al fine di contenere le spese della procedura, nella stessa persona del professionista incaricato dall'ODCEC;

3) disporre che, dal momento di apertura della liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive;

4) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

5) ammettere la soddisfazione in prededuzione della somma sopra determinata o in altra diversa eventualmente stabilita dei compensi spettanti dal professionista incaricato OCC e alla scrivente difesa.

Si allegano i seguenti documenti:

A) istanza di nomina del professionista ex art. 15, comma 9 L. n. 3/2012;

B) provvedimento di nomina dell'ODCEC;

C) Autocertificazione Signora Piombino;

D) relazione particolareggiata del Professionista OCC- ODCEC con tutti i documenti ivi indicati e, dunque, i seguenti:

Allegati:

1.nomina OCC;

2.accettazione nomina Gestore della Crisi;

3.sentenza di fallimento;

4.decreto di chiusura fallimento;

5.elenco ruoli;

6.verbale incontro del 18/4/2019;

7.risultanza catastalec- Agenzia Entrate del 17/4/2019;

8.report istat del 19/6/2018;

9.richiesta accesso banca dati ex art. 15.10 della 3/2012;

10.dichiarazione/impegno genitori.

Elenco documenti consegnati dal debitore:

prospetto informativo debiti erariali;

copie delle cartelle esattoriali;

- 3.elenco debitori;
- 4.estratto di matrimonio;
- 5.autocertificazione stato di famiglia;
- 6.scheda Centro per l'Impiego;
- 7.ispezioni ipocatástali;
- 8.visura Prà;
- 9.estratto postapay - Poste Italiane Spa;
- 10.contratto di locazione a favore del coniuge;
- 11.contratto di comodato arredi;
- 12.modello 730 2016 anno 2015;
- 13.modello 730 2017 anno 2016;
- 14.modello 730 2018 anno 2017;
- 15.elenco spese mensili;
- 16.report Banca d'Italia, del 26/3/2019;
- 17.report CRIF del 25/2/2019.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrazione la documentazione prodotta.

Dichiarazione di valore: la presente procedura è soggetta al contributo unificato fisso di € 98,00.

Con osservanza.

Genova, 24 aprile 2019

Avv. Renato Speciale




Procura Speciale

La sottoscritta Sig.ra Annalisa Piombino, nata a Genova, il 28/3/1972, residente a Pieve Ligure (GE), in Via XXV Aprile 167/8, C.F. PMBNLS72C68D969U, informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega l'Avv. Renato Speciale (C.F.: SPCRNT55R25D969Y) a rappresentarla e a difenderla nel presente giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, nel procedimento ex art. 14 ter L. n. 3/2012, in ogni sua fase e grado, conferendogli ogni più ampio potere di legge.

Elegge domicilio ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Renato Speciale, in Genova, Via Roma 3/10.

Dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ed autorizza l'Avv. Renato Speciale al trattamento per le ragioni della presente causa dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili.

Genova, 16 aprile 2019



è autentica

F.TO RENATO SPECIALE

OCC COMMERCIALISTI GENOVA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
REGISTRO ORGANISMI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
SEZIONE A N. 93 DEL 14.02.2017
Viale IV Novembre 6/7 - GENOVA
Pec: occ.odcecg@pec.it

Oggetto: Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012.

La sottoscritta PIOMBINOI ANNALISA nata Genova il 28/03/1972 e residente a Pieve Ligure (GE) , Via XXV Aprile n. 166 int. 8, Codice Fiscale PMBNLS72C68D969U, nella sua qualità di persona fisica ; rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Speciale Codice fiscale SPCRNT55R25D969Y come da procura in calce al presente atto, nel cui studio in Genova, via Roma n. 10 int. 8 tel. 010 566443 PEC renato.speciale@ordineavvgenova.it elegge domicilio,

premesse

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della Legge n.3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla Legge n.3/2012;
- che non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n.3/2012;
- che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n.3/2012;
- che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14 bis della Legge n.3/2012;
- di essere a conoscenza del Regolamento dell'OCC Commercialisti Genova, approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, nella seduta del 22.9.2016 e pubblicato sul sito dell'Ordine alla pagina <http://www.odcecg.it>;
- che si impegna sin da ora a collaborare con l'OCC Commercialisti Genova, fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;

tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a (come sopra rappresentato)

chiede

la nomina di un "Gestore della crisi" che possa svolgere le funzioni attribuibili agli organismi di composizione della crisi, secondo quanto previsto dal DM 24/9/2014 n.202, nonché dal Regolamento dell'OCC

L'istante si impegna sin da ora a collaborare con l'Organismo di composizione della crisi fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;


a tal fine allega:

- 1) Documento d'identità e copia codice fiscale del richiedente;
- 2) Ricevuta del versamento di Euro 244,00 (€ 200,00 oltre IVA 22%) quale acconto, (art. 15 del regolamento) a favore dell'OCC - Commercialisti Genova, da bonificare presso Banca Carige Agenzia 6 sul conto intestato a ODCEC GENOVA codice IBAN: IT15 V061 7501 4060 0000 2368 390 indicando come causale "acconto compenso Organismo di Composizione della Crisi L. 3/2012 - DM 202/2014, seguito dal nominativo. ";
- 3) Dati necessari alla fatturazione elettronica (compilare tabella incalce);
- 4) - elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute, e data di insorgenza dei singoli debiti;
- elenco di tutti i beni, mobili ed immobili;
- indicazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (vendite in blocco di merce, vendite immobiliari, rilascio di fidejussioni o altre garanzie personali o reali, donazioni, ecc.)
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- certificato di stato di famiglia
- scritture contabili degli ultimi tre esercizi

Luogo e data

Ge, 23/03/19

Firma
[Firma]



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
OCC - COMMERCIALISTI DI GENOVA PRESSO ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Iscritto nella Sez. A al numero 93 del Reg. OCC Min. Giust.

NOMINA GESTORE DELLA CRISI

(artt. 2 lettera f) e 10 comma 2 del DM 202/2014)

PROCEDIMENTO N. 28/2019 del 9/4/2019 DEL REGISTRO DEGLI AFFARI EX ART. 9 D.M. 202/2014

Il Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento – ODCEC Genova, iscritto al n. 93 del Registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dello stesso D.M.

Vista l'istanza depositata in data 7 aprile 2019, presso la segreteria dell'OCC – ODCEC Genova dalla sig.ra **Piombino Annalisa**, nata a Genova in data 28 marzo 1972, c.f.PMBNLS72C68D969U, domiciliata presso lo studio dell'avvocato Renato Speciale con studio in Genova Via XXV Aprile 166/8 (PEC: renato.speciale@ordineavvgenova.it) dichiarante i requisiti ex art. 6, comma 2 della L. 3/2012, con la quale la medesima richiede la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento;

Visto il Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Genova approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 22.9.2016;

Ritenuta la necessità di procedere a designare uno o più *gestori della crisi*, aventi i requisiti indicati dall'art. 4 del citato D.M. 202/2014;

Preso atto dei nominativi iscritti nella sezione A del registro tenuto dal Ministero della Giustizia - elenco dei gestori della crisi;

Tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare;

Tenuto conto che l'OCC- ODCEC Genova non si trova in conflitto di interesse riguardo al procedimento n. 28/2019 del 9 aprile 2019;

Nomina la dott.ssa **Lindao Marjorie Yadira** nata in data 30 maggio 1970, con studio in Via Cesare 2/32 - 16121 - Genova (GE), indirizzo PEC marjorie.lindao@pec.marjorielindao.com, quale gestore nel procedimento sopra evidenziato, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. 202/2014 e lo onera delle incombenze e degli obblighi di cui all'art. 11, nei termini ivi previsti.

Genova, 9 aprile 2019

OCC - ODCEC Genova
Il Referente

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
Cod. Amministrazione: odcec_ge
Cod. Registro: OUT
Prot. N. 0002421 del 10/04/2019
LINDAO MARJORIE YADIRA

DANTE BENZI
Dottore Commercialista
Via I. D'Azte, 3/11 sc. D
16121 GENOVA
Tel. 010 56.32.81 Fax 010 56.32.89

Io sottoscritta Annalisa Piombino, nata a Genova il 28/03/1972 , C.F. PMBNLS72C68D969U, ai fini dell'accesso alla Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e della successiva predisposizione di proposta di accordo da sottoporre ai creditori, dichiaro sotto mia piena responsabilità:

- Di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse a quelle previste dalla Legge 3/2012;
- Di non aver fatto ricorso, negli ultimi 5 anni, ai procedimenti normati dalla Legge 3/2012;
- Di non aver subito alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della Legge 3/2012 (Impugnazione e risoluzione dell'accordo e Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);
- Di essere pienamente disponibile a fornire all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) tutta la documentazione necessaria ai fini della precisa ricostruzione della situazione economica e patrimoniale afferenti la mia persona e il mio nucleo familiare.

Dichiaro inoltre, con riferimento agli ultimi 5 anni, di non aver posto in essere alcun atto in frode ai miei personali creditori.

Genova , 16 APRILE 2019.

In fede
